

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Presidente Federale

- Visti i provvedimenti assunti in data odierna dal Consiglio Federale in merito alla non ammissione ai campionati di competenza delle seguenti Società:
 - ANCONA CALCIO S.p.A.,
 - S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A.,
 - CALCIO COMO S.p.A.,
 - U.S. VITERBESE CALCIO '90 S.r.l.,
 - VARESE F.C. S.r.l.;
- Considerato che secondo quanto previsto dal paragrafo IV del Comunicato Ufficiale n.167/A del 30 aprile 2004, avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati è ammesso il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI;
- Considerato che le Società interessate possono presentare detto ricorso ai sensi del Regolamento della Camera entro il termine di due giorni dal provvedimento di non ammissione e che il Collegio Arbitrale designato deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla accettazione della nomina da parte degli arbitri;
- Visto l'art. 110, comma 1 NOIF e ritenuta l'opportunità di mantenere il vincolo di tesseramento per i calciatori delle società non ammesse fino alla pronuncia sugli eventuali ricorsi delle Società interessate da parte della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ovvero fino al decorso del termine previsto per la presentazione dei ricorsi nel caso in cui le Società non ammesse non presentino alcun ricorso;
- Sentito il Consiglio Federale e preso atto dell'orientamento unanimemente espresso in tal senso dai Consiglieri Federali nel corso della riunione odierna;

d e l i b e r a

lo svincolo d'autorità di cui all'art. 110, comma 1 N.O.I.F. per i calciatori tesserati con le Società Ancona Calcio S.p.A., S.S. Calcio Napoli, Calcio Como S.p.A., U.S. Viterbese Calcio '90 S.r.l. e Varese F.C. S.r.l. non ammesse ai campionati di competenza a seguito del provvedimento in data 27.07.2004 del Consiglio Federale ha efficacia per ciascuna delle società suindicate unicamente all'esito della decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport confermativa della non ammissione delle Società, ovvero dalla scadenza del termine di presentazione del ricorso senza che la Società interessata vi abbia provveduto.

PUBBLICATO IN ROMA 27 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro